



Bruxelles, 11.6.2018
COM(2018) 481 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

{SWD(2018) 346 final}

ALLEGATO

Progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

A. Lettera dell'Unione

Gentile Signora, Egregio Signore,

mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("l'accordo di associazione"), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del Segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 all'accordo di associazione.

“Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("l'accordo di associazione")

1. I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine¹.
3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.”

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i

¹ Le autorità doganali del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.

protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto di tale accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto concerne i vantaggi per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nel quadro del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente scambio di lettere.

Il presente scambio di lettere può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le Parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il giorno dopo la data in cui le due Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di adozione dell'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del Regno del Marocco

Gentile Signora, Egregio Signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Gentile Signora, Egregio Signore

mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (“l'accordo di associazione”), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del Segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 all'accordo di associazione.

“Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (“l'accordo di associazione”)

1. I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine².
3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.”

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto di tale accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto concerne i vantaggi per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nel quadro del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in

² Le autorità doganali del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.

vigore del presente scambio di lettere.

Il presente scambio di lettere può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le Parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il giorno dopo la data in cui le due Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di adozione dell'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.”

Mi prego confermarLe l'accordo del Regno del Marocco sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Gentile Signora/Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Regno del Marocco